

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento CE n. 1255/97;
- tenuto conto che il regolamento sopra citato, coerentemente al principio fondamentale per cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da essere esposti a lesioni o sofferenze inutili, prevede procedure e requisiti particolari;
- considerato che l'art. 1, comma 2, del Regolamento CE n. 1/2005 prevede deroghe:
 - a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
 - b) ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
- richiamato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi";
- vista la Legge 06/06/1974 n. 298 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada";
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 235 del 1° febbraio 2008, con la quale sono state approvate le modalità di trasporto di animali, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Ce n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- rilevato che la deliberazione sopra citata prevede, tra l'altro, che nell'ambito della deroga prevista per i trasporti effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, siano da ricomprendere anche i trasporti dei propri animali effettuati dagli allevatori, con i propri mezzi di trasporto nell'ambito del territorio regionale;
- ritenuto di ricomprendere nella deroga sopra citata anche i trasporti effettuati con veicoli di proprietà od in usufrutto di animali ottenuti in custodia, in affida od in svernamento o di proprietà di familiari di cui si è collaboratori, purché ciò risulti dalle segnalazioni fornite alla banca dati regionale presso l'ufficio zootecnico dell'Assessorato all'Agricoltura e Risorse naturali o dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;
- considerato che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 235/2008 prevede requisiti autorizzativi e tecnici dell'automezzo più severi rispetto a quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi";

- tenuto conto che l'obiettivo prioritario del legislatore è quello della protezione degli animali durante il trasporto, anche se questo non avviene per finalità economiche;
- rilevata la necessità di prevedere che i trasporti effettuati tramite autoveicoli di piccole dimensioni e i trasporti effettuati con contenitori o gabbie, opportunamente fissate all'automezzo, siano autorizzati secondo le modalità già previste dalla DGR n. 235/2008 e che, trattandosi di trasporti di animali di piccola taglia, in assenza di un'eventuale rampa, il carico e lo scarico dell'animale possa essere effettuato a braccia o in siti appositamente attrezzati;
- considerato che, per una maggior tutela del benessere dell'animale trasportato, si rende necessario prevedere nella tipologia di autorizzazione al trasporto definita entro le 8 ore di animali propri e per conto terzi, che consente un maggior raggio d'azione e la possibilità di un maggior carico di animali, che i requisiti del mezzo siano conformi alla specifica normativa comunitaria (rampe di carico e scarico con pendenze adeguate alla specie trasportata e dotate di protezione laterali per evitare la caduta durante le operazioni di salita e discesa dal mezzo, illuminazione, divisorie mediante paratie mobili, ecc.) e che il trasporto dei propri animali effettuato fuori dall'ambito regionale e per conto terzi anche in ambito regionale, debba essere accompagnato dal documento di provenienza e di destinazione degli animali MOD 4;
- considerato che a livello nazionale non sono state ancora emanate linee guida per un'omogenea ed adeguata formazione sul territorio nazionale, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento CE 1/2005;
- ritenuto, quindi, di sensibilizzare gli allevatori in materia di tutela del benessere animale durante il trasporto, attraverso corsi di formazione finalizzati al conseguimento di un certificato d'idoneità obbligatorio per i richiedenti nuove autorizzazioni al trasporto di animali vivi;
- considerato che tale formazione deve essere fornita da veterinari pubblici a tal fine accreditati;
- ritenuto di demandare all'Azienda USL della Valle d'Aosta l'organizzazione e la gestione dei predetti corsi di formazione in materia di benessere degli animali vivi durante le operazioni di trasporto;
- ritenuto di sostituire l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco prevista dalla presente deliberazione, decorso il periodo di validità di 5 anni, col documento di autodichiarazione, previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 e riportante le generalità del mezzo utilizzato e la vidimazione del servizio veterinario di Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, a seguito di registrazione presso lo stesso servizio ai sensi del Reg. CE 852/2004 come produttore primario;
- ritenuto di approvare le nuove modalità di trasporto di animali nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e di revocare la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 235/2008;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012, con

attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro della Direzione salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert LANIECE di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali, Giuseppe ISABELLON;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le nuove modalità di trasporto di animali nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
2. di dare atto che l'approvazione delle modalità di cui al punto 1 costituisce recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi", con le modifiche ritenute opportune per l'adattamento alle peculiarità della realtà locale;
3. di sostituire l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco prevista dalla presente deliberazione, decorso il periodo di validità di 5 anni, col documento di autodichiarazione, previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 e riportante le generalità del mezzo utilizzato e la vidimazione del servizio veterinario di Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, a seguito di registrazione presso lo stesso servizio ai sensi del Reg. CE 852/2004 come produttore primario;
4. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 235 in data 1° febbraio 2008, recante "Approvazione delle modalità di trasporto di animali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";
5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**TESTO UNICO DELLE MODALITÀ DI TRASPORTO DI ANIMALI, AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CE N. 1/2005 SULLA
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO E LE
OPERAZIONI CORRELATE.**

I trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto per transumanza stagionale o per altri motivi quali rassegne comunitarie bovine, per partecipazione a competizioni sportive quali "batailles des reines", "batailles des chèvres" ecc. e tutti i trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali o degli animali ottenuti in custodia, in affida od in svernamento o di proprietà di familiari di cui si è collaboratori, con veicoli di proprietà od in usufrutto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda o nei limiti del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta sono consentiti nel rispetto delle seguenti disposizioni.

L'allevatore deve dotarsi di autorizzazione sanitaria per trasporto di animali rilasciata dal Sindaco del Comune sede dell'autorimessa, a seguito di esito favorevole degli accertamenti tecnici, eseguiti dai veterinari ufficiali dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

L'autorizzazione è valida 5 anni, previa verifica annuale da parte degli stessi del mantenimento dei requisiti di legge.

Agli obblighi di cui sopra soggiacciono anche i trasporti effettuati tramite autoveicoli di piccole dimensioni e i trasporti effettuati con contenitori o gabbie, opportunamente fissate all'automezzo, che devono essere autorizzati ai sensi di quanto previsto dalla presente deliberazione, prevedendo che in assenza di un'eventuale rampa, il carico e lo scarico dell'animale di piccola taglia possa essere effettuato a braccia o in siti appositamente attrezzati.

Decorso il periodo di validità di 5 anni dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, quest'ultima è sostituita dal documento di autodichiarazione, prevista dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 e riportante le generalità del mezzo utilizzato e la vidimazione del servizio veterinario di Sanità Animale dell'Azienda USL della valle d'Aosta, a seguito di registrazione presso lo stesso servizio ai sensi del Reg. CE 852/2004 come produttore primario.

La detenzione di animali in custodia, in affida od in svernamento o la proprietà di animali di familiari di cui si è collaboratori deve risultare rispettivamente dalle segnalazioni fornite alla banca dati regionale presso l'ufficio zootecnico dell'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali o dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000.

Formazione

Sono previsti dei corsi di formazione, organizzati e gestiti dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, in materia di tutela del benessere animale durante il trasporto, finalizzati al conseguimento di un certificato d'idoneità obbligatorio per i richiedenti nuove autorizzazioni al trasporto.

Idoneità dell'animale al trasporto

Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

In particolare:

- a) devono essere previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
- b) gli animali devono essere idonei per il viaggio previsto;
- c) i mezzi di trasporto devono essere progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- e) il personale che accudisce gli animali deve essere idoneo a tal fine e espletare i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- f) il trasporto deve essere effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali devono essere controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
- g) agli animali deve essere garantito un sufficiente spazio e un'altezza sufficiente tenendo conto della loro taglia e del viaggio previsto;
- h) acqua, alimenti e riposo devono essere offerti agli animali, a opportuni intervalli, e devono essere appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

Mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

- devono essere concepiti, costruiti, mantenuti in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali e fornire una protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse;
- devono essere dotati di pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili;
- il pavimento deve essere antisdrucchiolo e privo di asperità, tale da presentare una superficie che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina;
- l'altezza interna del cassone deve essere adeguata alla specie trasportata, le pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali;
- il cassone deve avere una ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati;
- il mezzo di trasporto deve essere dotato di rampe di carico e scarico, lavabili e disinfettabili, con assi trasversali ed inclinazione tale da permettere una agevole salita e discesa degli animali;
- il mezzo autorizzato deve essere iscritto in apposito registro tenuto dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- il trasporto dovrà avvenire nel rispetto delle tabelle massime di carico previste dal Regolamento CE n. 1/2005, allegato 1 capo VII° e nei limiti di peso ammessi dal codice della strada;
- gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere puliti e disinfettati dopo ogni viaggio.

Queste operazioni devono essere svolte presso impianti di lavaggio e disinfezione autorizzati o presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente attrezzata;

- gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o pubblici macelli;
- gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta "da disinfettare". A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un

cartello giallo con la scritta “disinfettato” e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell’impresa che ha eseguito l’operazione;
- i capi trasportati dovranno essere accompagnati da certificati sanitari di scorta.

Ambito di esclusione

Nella tipologia di autorizzazione al trasporto, definita entro le 8 ore, di animali propri e per conto terzi, i requisiti del mezzo devono essere conformi alla specifica normativa comunitaria (rampe di carico e scarico con pendenze adeguate alla specie trasportata e dotate di protezione laterali per evitare la caduta durante le operazioni di salita e discesa dal mezzo, illuminazione, divisorie mediante paratie mobili, ecc.), fatta eccezione per le “bétailières” che per la loro esigua altezza del piano di carico non richiedono l’esigenza di protezioni laterali e per i piccoli mezzi di trasporto che trasportano animali di piccola taglia (vitelli ed ovi-caprini) e per i quali viene limitato il raggio di azione in ambito regionale.

Il trasporto di tipologia di autorizzazione al trasporto definita entro le 8 ore dei propri animali fuori dall’ambito regionale e per conto terzi anche in ambito regionale deve essere accompagnato dal documento di provenienza e di destinazione degli animali MOD 4.